

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 338-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)  
del Senato della Repubblica nella seduta del 18 marzo 1964*

*modificato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale,  
cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 18 maggio 1967*

(V. Stampato n. 1174)

**d'iniziativa dei senatori SAMEK LODOVICI, BRACCESI, ZONCA, LOMBARI, ROSATI, TIBALDI, PIASENTI, INDELLI, RUSSO, PIGNATELLI, CAROLI, LEPORE, BOLETTIERI, MARTINELLI, CINGOLANI, MONETI, MACAGGI, GARLATO, AZARA, BUSSI, ZANNINI, CARELLI, CONTI e GIUNTOLI Graziuccia**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 maggio 1967*

**Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità**

#### Art. 1.

Il lavoratore dipendente che cede il suo sangue per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione di derivati dal sangue, ad uso terapeutico, ha diritto di astenersi dal lavoro per una giornata lavorativa.

#### Art. 2.

Ai soggetti di cui all'articolo precedente, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete un'indennità di riposo per la giornata di lavoro perduta.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione**

#### Art. 1.

Chiunque ceda il suo sangue per trasfusioni dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue, ad uso terapeutico, ha diritto ad astenersi dal lavoro e al riposo nel giorno del salasso.

#### Art. 2.

Ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui all'articolo

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

**Art. 3.**

La misura dell'indennità di cui all'articolo 2 è stabilita forfaitariamente ogni anno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con suo decreto, in relazione al valore medio delle retribuzioni di una giornata lavorativa degli operai dell'industria, determinato in base ai dati rilevati nell'anno precedente.

La prima determinazione della misura dell'indennità prevista nel precedente comma è effettuata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 4.**

L'indennità di cui agli articoli precedenti verrà corrisposta al donatore dalle istituzioni ospedaliere pubbliche e private presso le quali avviene la prestazione.

**Art. 5.**

Le modalità relative all'accertamento dell'avvenuta donazione di sangue, ai limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo, alla corresponsione al donatore della indennità di riposo suddetta, nonché all'adeguamento delle spese inerenti alla raccolta e conservazione del sangue, saranno stabilite dal Regolamento che dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

precedente. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all'Istituto di assicurazione contro le malattie al quale è iscritto il donatore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedano limitazioni dell'indennità economica di malattia per durata e ammontare.

**Art. 3.**

All'onere derivante dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori donatori di sangue concorre lo Stato con un contributo annuo di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il contributo statale di cui sopra viene ripartito annualmente tra gli enti di assicurazione di malattia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in proporzione ai rimborsi effettuati dagli enti medesimi ai datori di lavoro.

**Art. 4.**

Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 5.**

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare le norme di attuazione della presente legge, anche per quanto concerne l'accertamento dell'avvenuta donazione di sangue, i limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo, le modalità e i termini per le richieste di rimborso.